

IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

Schema

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Introduzione | 6. Prova e registrazione del Battesimo |
| 2. La celebrazione del Battesimo | 7. Il Battistero |
| 3. Il ministro | 8. Norme ulteriori |
| 4. Il soggetto | 9. Catechismo della Chiesa Cattolica |
| 5. I padrini | |

Il Battesimo è il sacramento fondamentale della vita soprannaturale dell'uomo, il primo dei "segni" di grazia istituiti da Cristo: il primo in ordine di tempo e anche in ordine di necessità per conseguire la salvezza.

Le relative norme giuridico - pastorali sono contenute nei cann. 849-878. Il can. 849 ha carattere prevalentemente teologico e, come tale, serve da introduzione.

Sarà utile tener presente il *Direttorio liturgico - sacramentale* della Conferenza Episcopale Italiana del 27 giugno 1967, nn. 23-41 (*Enchir. CEI*, vol. I, pp. 362-373).

La voce "Battesimo" è di derivazione greca: proviene dal verbo "*baptizein*", immergere nell'acqua, lavare, poiché è il sacramento della rinascita cristiana. Dei mirabili effetti che esso produce, era anche chiamato spesso nella Chiesa primitiva:

a) *Sepoltura* (tàfos), perché il Battesimo è da considerarsi la tomba del peccato, la morte dei vizi e delle passioni (Rom. 6,4 e 55)

b) *Illuminazione* (fotismòs) perché il Battesimo è luce di fede e di grazia, che da Cristo s'irradia nell'anima (Gv. 1,9; 8,12; 9,5; Lettera agli Ebrei, 6,4; 10,32).

c) *Lavacro di rigenerazione e di rinnovamento* nello Spirito Santo (Mt. 3,11 : Tt. 3,5).

d) *Sigillo* (sfraghismòs), perché il Battesimo imprime nel cristiano il carattere di figlio di Dio e il segno della speciale appartenenza al Signore (Cor. 1,22; Ef. 1,13; 4,30).

I INTRODUZIONE

1. Principi teologico - giuridici (can. 849)

Natura, effetti ed elementi del Battesimo

Il can. 849, ricco di contenuti, esprime in una efficace sintesi la fede sul Battesimo, il primo dei sacramenti della iniziazione cristiana. Al Battesimo si riferiscono anche i cann. 96 e 204, § I:

Can. 96: "L'uomo è incorporato mediante il Battesimo nella Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i relativi obblighi e diritti".

Con. 204, ~ I: "Fedeli cristiani sono coloro che, incorporati a Cristo mediante il Battesimo, costituiscono il popolo di Dio, e, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad assolvere, ciascuno secondo la propria condizione, la missione che Dio ha dato da compiere alla Chiesa nel mondo".

Precipui elementi posti in evidenza dal can. 849:

1° Il Battesimo "ex aqua et Spiritu Sancto" (Cv. 3,5) è la porta e il fondamento di tutti i sacramenti: "ianua ac fundamentum" (cfr. can. 737, * 1, Codice 1917).

2° Il Battesimo di acqua o almeno il desiderio (in re vel saltem in voto) è necessario per salvarsi (Cv. 3,5, Mc. 16,16). Nel Battesimo di *desiderio*, che consiste concretamente nell'amore perfetto verso Dio (Le. 10,27-28; Cv. 14,21 e 23) è compreso il Battesimo di *sangue*, ossia il martirio (Mt. 10,32; 16,25).

3° Il Battesimo libera l'uomo dal peccato originale e anche dai peccati personali, qualora il soggetto venga battezzato dopo aver raggiunto l'uso di ragione.

4° Rigenera spiritualmente l'uomo e lo costituisce figlio di Dio attraverso il mistero della grazia (Rom. 8,15; II Pt. 1,4).

5° Il Battesimo "ex aqua et Spiritu Sancto" configura a Cristo con carattere indelebile, "in anima impressum" (Concilio Tridentino, Sess. VII, can. 9: Denzinger-Schönmetzer, n. 1609). Con tale carattere che ci riveste di Cristo (Gal. 3,27) e ci fa sue membra (I Cor. 12,12-13 e 27), siamo costituiti in Popolo di Dio e siamo resi partecipi, ciascuno "suo modo" dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo (can. 204, § 1).

6° Nello stesso tempo, il Battesimo "ex aqua et Spiritu Sancto" ci incorpora alla Chiesa e in essa siamo costituiti "persona", ossia soggetto dei doveri e dei diritti propri dei cristiani (can. 96).

Il Battesimo è così non solo il principio della nostra vita soprannaturale (atto personale), ma anche l'atto costitutivo dei nostri diritti ecclesiali, della nostra appartenenza alla Chiesa (atto sociale, comunitario). Nella società civile di regola si è cittadini di uno Stato per diritto originario di nascita. Ma nella Chiesa, che è una società soprannaturale, la quale abbraccia "i credenti in Cristo, nati non per via di sangue, né per valore di carne, né per volontà di uomo, ma solo da Dio" (Cv. 1,12-13), l'appartenenza alla medesima non può essere originaria. *Non si nasce, ma si diventa* cristiani, e si entra a far parte della Chiesa mediante il Battesimo.

7° Il Battesimo viene conferito validamente solo mediante il lavacro (materia prossima) di vera acqua (materia remota) e con le debite parole della forma.

Il canone introduttivo del Codice anteriore comprendeva anche un secondo paragrafo, con la distinzione tra Battesimo solenne e Battesimo privato: il primo, celebrato dal sacerdote, veniva amministrato *servatis omnibus ritibus et caerimoniis quae in ritualibus libris praescribuntur*"; il secondo, conferito da un laico, in caso di necessità, veniva amministrato col solo rito essenziale (can. 737, § 2+). Nel nuovo Codice, la detta distinzione è stata opportunamente soppressa. Per la celebrazione dei riti complementari omissi, v. "Rito del Battesimo dei bambini", pp. 136-141.

2. Il triplice Battesimo

Fin dai primi tempi della Chiesa, si è distinto un triplice Battesimo: di acqua, di desiderio e di sangue.

1° *Il Battesimo di acqua* è il Battesimo propriamente detto, che si amministra mediante l'abluzione dell'acqua e l'invocazione della SS. Trinità. È il Battesimo "di Spirito Santo e di fuoco", che purifica da ogni macchia e riveste l'anima dei doni celesti (Mt. 3,11).

2° *Il Battesimo di desiderio* è, in sostanza, l'atto di amore o di contrizione perfetta, che include, in modo esplicito o implicito, il desiderio o voto del sacramento. Tale desiderio non manca neppure in quelli che ignorano la fede cristiana, ma amano veramente il Signore e si pentono dei propri peccati: nel loro amore sincero è necessariamente il desiderio implicito di fare quanto il Signore si compiace di ordinare.

3° *Il Battesimo di sangue*, infine, è il martirio subito per la fede cristiana o per la legge di Dio. Non è necessario che segua la morte: basta un supplizio o una pena capace per sé di produrla. Negli adulti, il martirio consapevolmente accettato è l'espressione suprema dell'amore verso Dio e della fedeltà al suo volere. Sono considerati veri martiri anche i bambini incoscienti uccisi in odio alla fede.

È per altro da notare che solo il Battesimo di acqua è *sacramento*, e che solo esso imprime il *carattere*, conferendo la capacità di ricevere gli altri sacramenti. Il Battesimo di desiderio e quello di sangue, che lo suppliscono, conferiscono solo la grazia santificante, che cancella il peccato.

3. Necessità del Battesimo

Il Battesimo è necessario all'uomo per salvarsi (Concilio Tridentino, Sess. VII, can. 5,3 marzo 1547: Denzinger-Schönmetzer, 1618). La necessità non è di semplice precetto, come pretendono i protestanti, per i quali basta la sola "fede", ma *dimezzo*, per cui, senza la sua effettiva recezione e, in caso d'impossibilità, senza il suo desiderio (in re vel saltem in voto), la salvezza non è possibile.

L'affermazione di Cristo nel colloquio con Nicodemo esclude ogni dubbio:

- In verità, in verità vi dico: nessuno può entrare nel regno di Dio, se non rinasce per l'acqua e lo Spirito Santo (Cv. 3,5).

Similmente, dopo la risurrezione, Gesù disse agli Apostoli:

- Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo; chi non crederà sarà condannato (Mc. 16,16).

Il Battesimo, peraltro, è ordinato alla grazia, e questa sola è necessaria di necessità assoluta o intrinseca per meritare la vita eterna. Ma la grazia di Dio non è né può essere legata in modo esclusivo ai sacramenti; di conseguenza, il Battesimo di acqua (*Baptismus fluminis*) è necessario solo di necessità relativa o estrinseca e, in caso d'impossibilità, è sostituito dal Battesimo di desiderio (*Baptismus fluminis*) e dal Battesimo di sangue (*Baptismus sanguinis*).

L'efficacia del Battesimo di desiderio è stata proclamata espressamente da Cristo:

- Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso... Fa' questo e vivrai (Lc. 10,27-28). V. anche Gv. 14,21 e 23, e I lettera, 4,16.

Relativamente al martirio:

- Chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la ritroverà (Mt. 16,25). V. anche Gv. 15,13, e Mt. 10,32.

II - LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO: cann. 850-860

1. L'osservanza del rito prescritto (can. 850) -

Il canone distingue un *duplice* caso: il caso ordinario e quello di urgente necessità.

Quando non c'è urgenza, il Battesimo dev'essere amministrato osservando il rito prescritto nei libri liturgici approvati. Nel caso di necessità urgente, si osserva solo ciò che è richiesto per la validità del sacramento.

I libri liturgici relativi ai Battesimo, promulgati dalla Santa Sede in edizione tipica, sono:

- *L'Ordo Baptismi parvulorum*, 19 maggio 1969

- *L'Ordo initiationis christianae adultorum*, gennaio 1972

Le relative versioni della Conferenza Episcopale Italiana:

Rito del Battesimo dei bambini, 31 maggio 1970

- *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, 30 gennaio 1978

I detti Rituali contengono anche il rito semplificato da usare in caso di urgente necessità, ossia in concreto "in pericolo di morte". Si avverte per altro che, nell'imminenza della morte, se il tempo incalza, si tralascia ogni rito e si versa l'acqua sul capo del bambino o dell'adulto infermo, dicendo la formula consueta (o. 136 del Rito per i bambini; n. 281 del Rito per gli adulti).

2. La debita preparazione (851)

lo conformità con i cann. 836 e 842, * 2, si richiama la necessità e il dovere di preparare debitamente la celebrazione del Battesimo, sia nel caso del Battesimo di un adulto, sia nel caso del Battesimo di un bambino.

1° Trattandosi di un *adulto* (can. 862), la debita preparazione riguarda lo stesso battezzando, che dev'essere ammesso previamente al *catecumenato*, ristabilito dal Concilio Vaticano II (*Sacrosanctum Concilium*, n. 64), e condotto, per quanto è possibile, attraverso vari gradi, alla iniziazione sacramentale secondo il rito adottato dalla Conferenza Episcopale e le norme particolari stabilite da essa e dal Vescovo diocesano. La detta preparazione dovrebbe essere il frutto di tutta la comunità cristiana, e non soltanto del parroco, dei genitori e dei padrini (n. 135).

I gradi previsti nel Rito sono tre: cfr. *Rito della iniziazione cristiana*, nn. 6-7, 68-I 32, 133-202, 208-234. Relativamente ai fanciulli nell'età del catechismo, cfr. nn. 314-329, 330-342, 343-369.

2° Trattandosi di un *bambino* (*infans*: can. 97, § 2), la preparazione riguarda i genitori e i padrini, i quali devono essere istruiti convenientemente sul significato del Battesimo e sugli obblighi annessi. La responsabilità della preparazione grava sul parroco che vi provvederà personalmente o per mezzo di collaboratori adatti.

E conveniente che il parroco, venendo a conoscere il lieto evento della nascita di un bambino o di una bambina nella sua parrocchia, visiti, se gli è possibile, la famiglia, per porgere ad essa le sue felicitazioni e i suoi auguri, interessandosi in particolare perché il Battesimo venga celebrato al più presto. Se il parroco non può andare di persona, non manchi di fare gli auguri con lettera o per telefono, invocando le benedizioni del Signore sul neonato e sulla famiglia. Sono attenzioni che verranno apprezzate e concilieranno verso il parroco stima e simpatia.

Il canone insiste per una preparazione catechetica e spirituale, fatta di opportune istruzioni e anche di momenti di preghiera comune, raccogliendo le famiglie interessate. Sulla utilità di questi incontri dice fra l'altro Mons. Marcello Morgante, Vescovo di Ascoli Piceno:

- È auspicabile che i parroci si rechino più volte a visitare le famiglie battezzandi per colloqui pastorali, sempre ben accetti e proficui.

Agli incontri è opportuno visitare anche i padrini, i familiari e quanti abitano negli appartamenti vicini.

Nel primo incontro con i genitori del battezzando, il parroco ringrazia insieme con essi il Signore del dono del figlio e prende accordi per i successivi incontri, destinati a catechizzare quanti vi partecipano sul valore del Battesimo, sugli impegni da assumere e sul rito della celebrazione. Ogni incontro incomincia e si conclude con la preghiera in comune.

È consigliabile e gradito l'omaggio ai genitori di un opuscolo che contenga la catechesi e illustri il rito battesimale (*i Sacramenti nel Codice di Diritto Canonico*, p. 16).

3. Precisazioni (can. 852)

In ordine al Battesimo, si distinguono il bambino e l'adulto. Il *bambino* (*infans*), a termine del can. 92, § 2, è il minore che non ha compiuto ancora i sette anni. *L'adulto* invece, relativamente al Battesimo, non è soltanto la persona che ha raggiunto la maggiore età ai sensi del can. 97, § 1, ma anche il minore che abbia superato i sette anni e nello stesso tempo sia in possesso dell'uso di ragione. Chi, pur avendo superato l'età infantile, a causa di disturbi psichici è destituito stabilmente dell'uso di ragione, anche per quanto riguarda il Battesimo è assimilato all'infante (can. 99).

Di conseguenza, le norme contenute nei canoni circa il Battesimo degli adulti, si estendono a tutti coloro che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione, mentre le norme prescritte per il Battesimo degli infanti, si applicano alle persone adulte che non siano responsabili dei propri atti (*non sui compotes*).

Relativamente alle persone affette da demenza, il can. 754 del Codice precedente disponeva in modo particolareggiato le seguenti norme:

- *Can. 754, § I*: "Le persone dementi e furiose non devono essere battezzate, tranne che siano state tali dalla nascita o prima di acquistare l'uso di ragione; allora,

pertanto, devono essere battezzate come gl'infanti”.

- *Can. 754, § 2*: “Qualora abbiano dei lucidi intervalli, si battezzino, se lo desiderano, mentre sono responsabili di sé”.

- *Can. 754, § 3*: “Si battezzino anche in pericolo di morte, se, prima di perdere la ragione, abbiano mostrato il desiderio di ricevere il Battesimo”.

- *Can. 754 § 4*: “Chi fosse caduto in letargo o in delirio, sia battezzato solo se *vigilans* (*sciens*) et *volens*, ma in pericolo di morte si osservi il disposto del § 3”.

4. La materia e la forma (can. 853)

La *materia remota* del Battesimo è l'acqua naturale (Concilio Tridentino, Sess. VII, can. 2, de Baptismo: Denzinger-Schönmetzer, n. 1615): delle fonti (anche se minerali o solforose), dei fiumi, dei laghi, del mare, degli stagni, dei pozzi, l'acqua piovana o sciolta dalla neve o dal ghiaccio; la rugiada; la stessa acqua prodotta chimicamente.

Tale acqua dev'essere *benedetta* a tale scopo (non però "ad validitatem"), secondo le prescrizioni dei libri liturgici. La benedizione ha per fine di circondare il sacramento di maggiore venerazione e anche di rendere manifesto che l'acqua non possiede da sé la virtù santificatrice, ma la riceve da Dio.

“Fuori del tempo pasquale, è preferibile che l'acqua sia benedetta in ogni celebrazione, perché le stesse parole della benedizione esprimano più chiaramente il mistero di salvezza che la Chiesa ricorda e proclama” (Rito del Battesimo dei bambini, premessa al rito, n. 21,3).

La *materia prossima* del Battesimo è l'applicazione dell'acqua sulla persona del battezzando in forma di vera abluzione o lavacro.

La *forma* del Battesimo esprime l'atto sacramentale e contiene insieme l'invocazione distinta della SS. Trinità. Nel rito latino è la seguente:

- Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo (Concilio Tridentino, Sess. VII, can. 4: Denzinger-Schönmetzer, n. 1617).

Tutt'e tre le parti di questa formula sono essenziali per la validità del rito. Le parole "Io ti battezzo" servono a determinare l'azione sacramentale. L'espressione "nel nome" indica l'unità della natura divina. Le parole che seguono "del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo" contengono l'invocazione distinta delle Tre Persone della SS. Trinità.

Tale formula è contenuta nel noto passo di 5 Matteo: “Andate e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (28,19).

Perché il Battesimo sia valido, è necessario che la forma sia pronunciata nell'atto stesso di applicare la materia. Si richiede inoltre che la stessa persona versi l'acqua e dica le parole.

Nel rito latino, la forma è *personale*; nel rito greco è invece *indicativa* ossia impersonale: “E stato battezzato questo servo di Cristo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Decreto "pro Armenis", 22 novembre 1439: Denzinger-Schönmetzer, n. 1314). Evidentemente la forma greca non può essere usata dai latini, ma resta sempre valida.

5. Immersione o infusione (can. 854)

Come s'è già accennato, la materia prossima del Battesimo è l'abluzione, ossia lo scorrere dell'acqua sulla persona del battezzando in forma di vero lavacro.

Per sé l'abluzione può avvenire in tre modi:

1° *Per infusione*, versando l'acqua sul capo, che è la sede dei sensi e la parte più nobile e vitale del corpo: praticamente sulla fronte.

Se si versasse su altra parte anche importante, come sul petto, sul collo, sulle spalle, il Battesimo, in pratica, sarebbe da considerarsi dubbio e, di conseguenza, dovrebbe essere ripetuto sotto condizione (cfr. can. 746, §§ 2 e 3), perché non pochi lo ritengono invalido. Teoricamente, tuttavia, la maggior parte dei teologi lo ritengono valido.

L'acqua, inoltre, deve toccare *immediatamente* il corpo del battezzando e scorrere in quantità sufficiente. Se toccasse solo le vesti, il Battesimo sarebbe certamente invalido; se bagnasse solo i capelli, il Battesimo sarebbe dubbio. È quindi opportuno che l'acqua sia versata direttamente *sulla fronte* del battezzando.

2° *Per immersione*, immergendo il battezzando nell'acqua: un rito comune nell'antichità e prevalente fino al sec. XII, conservato tuttora nelle Chiese orientali, nel quale è rappresentata con grande vivezza ed efficacia la rinascita cristiana attraverso il Battesimo, che, secondo la dottrina di Paolo, è la rinnovazione del mistero pasquale di Cristo. Sepoltura con Cristo del "vecchio uomo", schiavo del peccato, e risurrezione alla vita della grazia insieme e attraverso Cristo risorto (Rom. 6,3-11; Coloss. 2,12).

3° *Per aspersione*, spruzzando l'acqua sul corpo del battezzando.

Il terzo modo, pur considerato valido, era escluso nel can. 758 del Codice precedente, perché di fatto può dar luogo a serie incertezze. Nel nuovo Codice manca qualsiasi accenno, per cui deve considerarsi del tutto soppresso. Sono conservati i due modi più sicuri della immersione e della infusione, che si useranno in conformità con le disposizioni delle Conferenze Episcopali.

Per l'Italia, con Decreto del Presidente della CEI in data 18 aprile 1985, in vigore dal 18 maggio dello stesso anno, si è deliberato che "nel rito romano si mantenga in preferenza la tradizione di conferire il battesimo per infusione". "È consentito il ricorso al rito per immersione solo con l'autorizzazione del Vescovo, e nell'osservanza delle istruzioni che la Conferenza Episcopale Italiana pubblicherà nelle prossime edizioni ufficiali del rito del Battesimo" (Delibera n. 29: *Enchir. CEI*, voi. 3, p. 1318, n. 2284).

6. Imposizione del nome (can. 855)

La disposizione del can. 761 del Codice precedente è stata molto attenuata. Nel detto canone si faceva obbligo al parroco di curare che al battezzato venisse imposto un nome cristiano, e, quando ciò non fosse possibile, egli doveva aggiungere di sua iniziativa il nome di un Santo, segnando tutt'e due i nomi nel registro parrocchiale. Per il nuovo Codice, è sufficiente che non venga imposto al battezzato un nome "alieno dal senso cristiano".

Il parroco, comunque, non manchi d'intervenire prudentemente a tal riguardo, facendo notare agli interessati l'inopportunità e anche l'irriverenza di usare un nome non cristiano. Una Legge italiana dell'8 marzo 1928, n. 383, confermata il 9 luglio 1939, n. 1238, vietava di imporre nomi ridicoli, vergognosi, o geografici, od offensivi all'ordine pubblico o al sentimento nazionale o religioso.

7. Il tempo della celebrazione (can. 856)

Il Battesimo può essere conferito in qualsiasi giorno. È opportuno per altro che venga celebrato, ordinariamente, di domenica e, possibilmente, durante la veglia pasquale, in modo che si renda più manifesto il suo stretto rapporto col mistero di Cristo risorto.

Dal "Rito del Battesimo dei bambini":

- Il Battesimo si celebri, per quanto è possibile, di domenica, giorno in cui la Chiesa ricorda il mistero pasquale. Conviene che la celebrazione sia comunitaria per tutti neonati, con la presenza e la partecipazione attiva di un buon numero di fedeli, o almeno dei parenti, amici e vicini (n. 32).

- Per quanto è possibile, tutti i bambini nati entro un dato periodo di tempo siano battezzati nello stesso giorno con una sola celebrazione comune. Non si celebri due volte il sacramento nella medesima chiesa e nello stesso giorno, se non per una giusta causa (n. 27 della "Premesse").

- In domenica, il Battesimo può essere celebrato anche durante la Messa, affinché tutta la comunità possa partecipare al rito, e risalti chiaramente il nesso fra il Battesimo e l'Eucaristia. Non lo si faccia però troppo di frequente (n. 9,2, Il Battesimo dei bambini).

La celebrazione del Battesimo nelle domeniche, con la partecipazione della comunità parrocchiale, è quanto mai auspicabile, perché rende più rappresentativo il rito in cui dei novelli cristiani, ricevendo l'acqua battesimale, vengono iscritti ufficialmente nel registro parrocchiale e incorporati nella Chiesa, alla presenza dei fratelli di fede, associati anch'essi al solenne atto.

8. Il luogo (cann. 857-859)

Il Battesimo è un sacramento, un rito di grazia. Il luogo proprio della sua celebrazione è la chiesa o l'oratorio, tranne che per motivi di necessità si sia costretti a celebrarlo in un altro luogo.

Col Battesimo si viene incorporati alla Chiesa, e ragioni di convenienza esigono che questa incorporazione avvenga mediante una comunità ecclesiale concreta, la parrocchia, la quale assume la responsabilità e l'impegno di aiutare il battezzato a crescere nella fede e a maturare la sua coscienza cristiana. Di regola pertanto, il conferimento del Battesimo deve aver luogo *nella chiesa parrocchiale*: in quella propria del battezzando, se si tratta di un adulto; quella propria dei genitori, se si tratta di un bambino, tranne che una giusta causa, nell'un caso e nell'altro, consigli diversamente.

Di conseguenza, ogni chiesa parrocchiale dev'essere provvista di un proprio fonte *battesimale*, salvo il diritto cumulativo acquisito da altre chiese.

Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, sentito il parere del parroco del luogo, può permettere o disporre che il fonte battesimale sia anche eretto in un'altra chiesa o oratorio, entro il territorio della parrocchia.

In casi particolari, qualora il battezzando, a causa della distanza o per altre circostanze, non possa accedere o non possa essere portato senza grave incomodo alla chiesa parrocchiale o ad altra chiesa o oratorio provvisti di fonte battesimale, il Battesimo *può e deve* essere conferito in un'altra chiesa o oratorio più vicini, o anche in un altro luogo decente.

9. Le case private e le cliniche (can. 860)

Considerato il carattere sacro del Battesimo, la sua celebrazione non può aver luogo in una casa privata, tranne che l'Ordinario del luogo lo permetta:

per grave causa (gravi de causa), prescrive il nuovo canone, con maggiore severità del Codice precedente, che richiedeva solo una "causa giusta e ragionevole", aggiungendo per altro "in casu aliquo straordinario" (776, § 1, n. 2+).

In caso di necessità (pericolo di morte, malattia, ecc.), non c'è bisogno dell'autorizzazione dell'Ordinario del luogo: è il canone stesso che lo permette: "praeter casum necessitatis".

Quanto alle cliniche e ai centri di maternità, per sé sono esclusi anch'essi, tranne che il Vescovo diocesano (non l'Ordinario del luogo) abbia stabilito diversamente. Mancando delle norme

diocesane a tal riguardo, il Battesimo può essere celebrato nei detti luoghi solo in caso di necessità o per altra valida ragione pastorale.

Dal Rito del Battesimo dei bambini:

Nelle cliniche a meno che il Vescovo abbia preso la disposizione di cui al n. II (l'erezione del fonte battesimale nella clinica) - non si celebri il Battesimo se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale davvero impellente. Sempre però si avverta il parroco e si curi un'adeguata preparazione dei genitori (n. 13 delle "Premesse").

III - IL MINISTRO DEL BATTESIMO: *cann. 861-863*

1. Il ministro ordinario e straordinario (can. 861)

Il conferimento del Battesimo è, per sé, riservato a un ministro sacro:

Vescovo, presbitero, diacono (can. 1009). Per sé, è anche una celebrazione demandata al parroco, il pastore responsabile della comunità parrocchiale (can. 530, n. I), o ad altro sacerdote o a un diacono, che ne abbia facoltà dal parroco o dall'Ordinario del luogo. È al parroco comunque che spetta il compito della preparazione del Battesimo, a termine del can. 851.

In caso di assenza o d'impedimento del ministro ordinario, il Battesimo viene conferito lecitamente dal catechista (*Communicationes*, a. 1983, p. 815, § 2) o da altra persona designata dall'Ordinario del luogo a tale ufficio. Può essere un uomo o una donna: la preferenza che il can. 742, § 2, del Codice precedente disponeva per il "vir", è stata soppressa. È stato anche soppresso il § 3 del detto canone, nel quale si vietava al padre e alla madre di battezzare i propri bambini "praeterquam in mortis periculo, quando alius praesto non est qui baptizet" (*Communicationes*, a. 1971, p. 199, Caput 1, De baptismi ministro).

Qualora il Battesimo non sia stato conferito dal catechista o dalla persona scelta dall'Ordinario del luogo, conviene che il parroco si accerti che il rito sia stato amministrato in modo valido, secondo le prescrizioni della Chiesa. Se rimanessero dei dubbi fondati, occorrerebbe rinnovare il Battesimo a termine del can. 869, dando le opportune spiegazioni agli interessati.

In caso di necessità, considerato il suo stretto nesso con l'eterna salvezza, il Battesimo - in re vel saltem in voto ad salutem necessarius": can. 849-può essere conferito *da chiunque*: anche da un eretico, uno scomunicato, un infedele e perfino da un apostata o da un ateo, purché sia mosso dalla debita intenzione, ossia, secondo l'espressione del Concilio Tridentino, purché abbia realmente l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa (Sess. VII, can. I 1 "De sacramentis in genere"- Denzinger-Schönmetzer, n. 1611; Istr. 5. Ufficio, 30 gennaio 1830). Attesa questa possibilità, il canone fa obbligo ai pastori di anime, soprattutto al parroco, di aver cura che i fedeli siano istruiti convenientemente sul retto modo di battezzare

Dal Rito del Battesimo dei bambini:

- Tutti i laici, come membri del popolo sacerdotale - soprattutto i genitori e, in forza del loro ufficio, i catechisti, le ostetriche, le assistenti familiari e sociali, le infermiere, i modici e i chirurghi - procurino di conoscere il meglio possibile il modo esatto di dare il Battesimo in caso di necessità. I parroci, i diaconi e i catechisti s'impegnino a istruirli: i Vescovi, nella loro diocesi, predispongano le forme adatte per questa istruzione (n. 17 delle "Premesse").

2. La debita licenza (can. 862)

A parte il caso di necessità, non è lecito ad alcuno (né Vescovo diocesano in altra diocesi, né parroco in altra parrocchia) conferire il Battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi, senza la debita licenza.

Ovviamente, la licenza può essere anche presunta.

3. Il battesimo degli adulti (can. 863)

Il Battesimo degli adulti dev'essere deferito al Vescovo diocesano, il quale deciderà se celebrano personalmente o lasciarne il conferimento al parroco, oppure nominare un suo particolare delegato. Il concetto di "adulto" è qui per altro diverso da quello stabilito nel can. 852, § 1: si parla di minori che abbiano compiuto almeno i 14 anni di età.

Nel caso che il conferimento del Battesimo sia compiuto dal parroco o da altro sacerdote, è da tener presente il can. 866, che dà loro la facoltà di amministrare anche la Confermazione.

IV - IL SOGGETTO: cann. 864-871

1. Il soggetto capace di ricevere il Battesimo (can. 864)

Tale soggetto è ogni essere umano non ancora battezzato.

1° *Ogni essere umano*, perché, secondo il mandato di Cristo, il Vangelo dev'essere predicato a tutte le genti, ad ogni creatura, e tutti devono essere battezzati, perché abbiano la salvezza (Mc. 16,15-16). La capacità di ricevere il Battesimo è pertanto universale, e nessuno può essere escluso, qualunque sia la sua razza, la sua nazionalità, la sua condizione, la sua età, la sua cultura. Nessuno, similmente, può essere escluso, se, trattandosi di un adulto, sussistono le disposizioni necessarie.

2° *Non ancora battezzato*: l'espressione indica implicitamente, in conformità col can. 845, § 1, che il Battesimo non può essere reiterato, poiché imprime nel soggetto un carattere indelebile, consacrandolo per sempre a Cristo.

3° *L'essere umano in vita* (viator): lo stato di vita è una condizione generale per tutti i sacramenti. Se la morte è dubbia, il sacramento si amministra sotto condizione.

2. Norme per gli adulti (cann. 865-866)

Nella presente materia, il concetto di adulto è quello determinato nel can. 852. Comprende, pertanto, sia il maggiore di età sia il minore che, compiuti i sette anni, ha conseguito l'uso di ragione e la capacità di chiedere il Battesimo di propria volontà.

1° *Nei casi ordinari* (can. 865, § 1)

Perché un adulto possa essere battezzato, sono necessarie le seguenti condizioni:

- La volontà espressa di riceverlo
- Una sufficiente istruzione nelle verità della fede e sui doveri cristiani
- Un periodo di prova attraverso il catecumenato
- Il pentimento dei propri peccati

L'intenzione, almeno abituale (emessa e non ritrattata), è necessaria per la validità stessa del battesimo.

La *sufficiente istruzione* fa parte della preparazione catechetica che deve precedere la recezione di qualsiasi sacramento, a norma del can. 843, § 2.

Il *previo catecumenato* serve per accertare la serietà delle intenzioni e dei propositi del battezzando: di esso si è già parlato nell'esposizione del precedente can. 851, n. 1.

Il *pentimento* dei propri peccati, poiché senza di esso nessun peccato può essere rimesso, anche se il Battesimo sia stato validamente conferito. Nel caso, il Battesimo imprime il carattere, ma non è produttivo della grazia: conferirà la grazia, quando vi sarà il pentimento.

2° *In pericolo di morte* (can. 865, § 2)

Atteso il carattere di urgenza, è sufficiente:

- Che il battezzando abbia una conoscenza sommaria delle principali verità della fede: l'esistenza di Dio uno e trino, l'Incarnazione salvatrice del Figlio di Dio, il premio dei buoni e la condanna dei cattivi da parte di Dio giudice (Risposte della Congregazione del 5. Ufficio, 25 gennaio e 10 maggio 1703).

Per il rito da osservarsi, nei limiti del possibile, cfr. *Rito della iniziazione degli adulti*, cap. III.

- Che abbia manifestato in qualsiasi modo, sia in forma esplicita che in forma implicita, la sua intenzione di ricevere il Battesimo.

- Che prometta sinceramente di osservare, guarendo, i comandamenti della religione cristiana.

3° *Nisi gravis obstet rado* (can. 866)

È un'applicazione concreta del carattere unitario dei sacramenti dell'iniziazione cristiana - Battesimo, Confermazione ed Eucaristia affermato nel can. 842, § 2. Se non vi si oppone una grave ragione, l'adulto che viene battezzato, subito dopo il Battesimo riceve la Confermazione e partecipa alla celebrazione eucaristica, ricevendo la Comunione. La Confermazione viene conferita dal medesimo sacerdote che ha celebrato, a norma del can. 883, n. 2.

3. Norme per i bambini (cann. 867-868)

La piena legittimità del loro Battesimo

“La prassi di battezzare i bambini costituisce nella Chiesa una tradizione antichissima, esistente da tempo immemorabile. Essa è attestata in modo esplicito fin dal secondo secolo. Non pochi ritengono che sia stata in uso fin dagli inizi della predicazione apostolica, quando intere famiglie si convertivano alla fede cristiana e ricevevano il Battesimo insieme con i loro figli” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1252). Cfr. *"Actio pastoralis"* della Congregazione per la Dottrina della Fede, 20 ottobre 1980, nn. 4-5 (Enchir. Vat., vol. 7, nn. 590-591).

La piena legittimità e validità del Battesimo dei bambini e verità di fede" definita dal *Concilio di Trento*, Sess. VII, 3 marzo 1547, cann. 12-13 (Denzinger-Schönmetzer, nn. 11625-1626). V. anche la condanna degli errori valdesi da parte d'*Innocenzo III* con l'Ep. "Eius exemplo" del 18 dicembre 1208 (Denzinger-Schönmetzer, nn. 793-794).

Negli anni post-conciliari, com'è noto, sono state rinnovate contro il Battesimo dei bambini *numerose critiche* da parte di non credenti e anche di cattolici, sacerdoti e laici. In modo particolare, si è ripetuta la vecchia obiezione di Gian Giacomo Rousseau (1712-1778) secondo il quale battezzare un bambino appena nato, quando non è in grado di fare una scelta personale e di assumere liberamente i propri obblighi, è violare la libertà. Non sono mancate neppure critiche e difficoltà di carattere biblico, teologico, pastorale, sociologico. Attesa l'importanza del problema, è intervenuta direttamente la Congregazione per la Dottrina della Fede con la citata Istruzione *"Pastoralis actio"*, con l'espressa approvazione del Romano Pontefice.

L'importante Istruzione, che conferma la secolare prassi della Chiesa, è divisa in tre parti:

- La dottrina tradizionale circa il Battesimo dei bambini
- Risposta alle difficoltà mosse nei nostri tempi
- Direttorio Pastorale

Il testo intero si può leggere in *Enchir. Vat.*, vol. 7, pp. 568-603.

~ Riportiamo la risposta data dalla Congregazione a coloro che accusano la Chiesa di attentare, col Battesimo, alla libertà del bambino:

- Si obietta anche che il Battesimo dei bambini sarebbe un attentato alla loro libertà, in quanto è contro la loro dignità di persona impone loro per il futuro degli obblighi religiosi che essi, in seguito, saranno forse portati a rifiutare. Sarebbe quindi meglio conferire il sacramento ad un'età in cui siano in grado d'impegnarsi liberamente. Nel frattempo i genitori e gli educatori dovrebbero comportarsi in maniera riservata e astenersi da ogni pressione.

Ma un tale comportamento è assolutamente illusorio: non esiste una libertà umana così pura, da poter essere immune da qualsiasi condizionamento. Già sul piano naturale, i genitori operano delle scelte indispensabili per la vita dei loro figli e li orientano verso i veri valori. Un comportamento della famiglia che pretendesse di essere neutrale per quanto riguarda la vita religiosa del bambino, in praticarisulterebbe una scelta negativa, che lo priverebbe di un bene essenziale.

Quando si pretende che il sacramento del Battesimo, compromette la libertà del bambino, si dimentica soprattutto che ogni uomo, anche non battezzato, in quanto e creatura, ha verso Dio degli obblighi imprescrittibili, che il Battesimo ratifica ed eleva con l'adozione filiale. Si dimentica inoltre che il Nuovo Testamento ci presenta l'ingresso nella vita cristiana non come una servitù O una Costrizione, ma come l'accesso alla vera libertà

Indubbiamente potrà capitare che il bambino, giunto all'età adulta, rifiuti gli obblighi derivanti dal suo Battesimo. I genitori, nonostante la sofferenza che possono provarne, non hanno nulla da rimproverarsi per aver fatto battezzare loro bambino e avergli dato un'educazione cristiana, com'era loro diritto e dovere. Infatti, nonostante le apparenze, i germi della fede deposti nella sua anima potranno un giorno riprendere vita, e i genitori vi contribuiranno con la loro pazienza, il loro amore, la loro preghiera e la testimonianza autentica della loro fede (nn. 21-22: Enchir. vat., vol. 7, pp. 5X5-5X7).

2° Il compito dei genitori (can. 867>

I genitori, responsabili della vita naturale e soprannaturale dei propri figli e della loro salvezza eterna, legata all'economia ordinaria del disegno di Dio alla recezione del Battesimo, hanno l'obbligo di provvedere che i loro bambini siano battezzati entro le prime settimane di vita, ossia, concretamente entro il primo mese. Il can. 770 del Codice precedente prescriveva invece di battezzare i bambini "quam primum", ossia, come spiegava la dottrina, entro i primi 5-8 giorni dalla nascita. La nuova disposizione che lascia più tempo, tiene conto della notevole diminuzione della mortalità infantile e dei progressi della scienza medica e dell'igiene.

È pertanto dovere del parroco insistere più volte, nelle sue istruzioni ai fedeli, sulla necessità di battezzare sollecitamente i bambini, superando difficoltà e ritardi, che spesso son dovuti a futili motivi. Un eventuale differimento richiede motivi di particolare rilievo, che è bene discutere col proprio parroco e attenersi al suo consiglio. Il Battesimo è la grazia più grande che si possa ricevere dal Signore: non si può privarne il bambino, che ha diritto di diventare "figlio di Dio" senza ritardi. Ogni eventuale trascuratezza da parte genitori dev'essere esclusa.

Nel caso che il bambino versasse in pericolo di vita, il Battesimo dev'essere conferito senza indugio (*sine ulla mora*). Per il relativo rito, cfr. il cap. III del *Rito del Battesimo dei bambini*.

3° Le condizioni prescritte (can. 868)

La Chiesa richiama l'obbligo di battezzare i bambini, ma, d'altra parte, rispetta i diritti propri dei genitori, i primi responsabili dell'educazione dei loro figli; nello stesso tempo si preoccupa dell'avvenire dei battezzati, della loro crescita e dello sviluppo della loro fede, ricevuta attraverso il loro Battesimo. Si prescrive, pertanto, che, per battezzare lecitamente un bambino, è necessario una *duplice condizione*:

- Che i genitori, o almeno uno di essi, o chi tiene legittimamente il loro posto, diano il loro consenso, poiché è un loro diritto fondato sulla legge di natura (5. Tommaso, Summa Theologica, li-II, q. 10, a. 12)

Tale consenso, tuttavia, non si richiede canonicamente per il Battesimo di un bambino che abbia raggiunto l'uso di ragione e desidera essere battezzato anche contro la volontà dei genitori. Egli è libero, in tal caso, a nonna del can. 911. § 2: "La persona minorenni, nell'esercizio dei suoi) diritti, rimane soggetto alla potestà dei genitori o dei tutori, eccettuati queglii atti nei quali i minorenni, per

legge divina o per diritto canonico sono esenti dalla loro potestà.
Cfr. S. Tommaso, Somma Teologica, III, q. 68, a. 61.

- Che vi sia la fondata speranza che egli sarà educato nella religione cristiana: se tale speranza manchi del tutto (*kprnrusus*), il Battesimo dovrà essere differito secondo le disposizioni del diritto particolare (norme e direttive del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale), spiegando ai genitori la ragione del rinvio.

In pericolo di morte. Sui diritti dei genitori, prevale la salvezza eterna del bambino anche contro la loro volontà, perfino se si tratta di genitori non cattolici.

La relazione del § 2 del canone 868 subì varie modifiche, che dimostrano l'incertezza dei Consultori.

Nel testo originario, si affermava che “infntes qui in discrimine vitae versantur et morituri praevidentur, licite non baptizantur, si ambo parentes aut qui eorum locum Siflt expresse contrarti” (*Communicationes*, a. 1971, p. 200, caput li).

Il testo esaminato nel marzo 1978 disponeva: “Infans, sive parentum catholicorum sive etiam non catholicorum, qui in eo versetur vitae discrimine ut prudenter praevideatur moritutus antequam usum rationis attingat. licite baptizatur, dummodo non sint expresse contrari ambo parentes aut qui legitime eorundem tenent locum” (*communkoriones*, a. 1981, p. 223).

Il testo approvato nella medesima seduta, dopo lunga discussione. su proposta del Relatore: “Infans parentum catholicorum, immo non catholicorum, qui in coversatur vitae discrimine ut prudenter praevideatur moritums antequam rationis usum attingat, licite baptizatur, etiam invitis parentibus, nisi c'tinde periculum exurgat odii in rel igionem” *ibid.*, p. 224).

Successivamente il testo fu di nuovo modificato, e ricevette la formulazione attuale

Etiam invitis parentibus: moralmente e giuridicamente tale disposizione non può non essere accettata, ma la sua applicazione può incontrare reali difficoltà, fra le quali anche l'opposizione della legge civile, ricordata da P. Felice M. Cappello: “Practice - egli scrive - attendendae sunt etiam leges civiles, vetantes quominus filii... subtrahantur a potestate parentum” (*De Sacramentis*, vol. I, p. 130).

4. Famiglie non credenti o poco cristiane

Direttive della Congregazione per la Dottrina della Fede: Istr. 'Pastoralis acuo', 20 ottobre]1980, nn. 30-3] (Enchir. Vai., vol. 7, pp. 597-601, nn. 623-627)

Il can. 868, § 1, n. 2, è ispirato alla detta Istruzione. Le norme, dettate con particolare prudenza, evitano nei casi indicati due estremi: la rigida severità e l'eccessiva arrendevolezza. Attesa la loro importanza, le riportiamo per intero, in modo che i parroci, osservandole fedelmente, possano agire con la dovuta comprensione e responsabilità.

1° *Il caso possibile*. “Potrebbe capitare che si rivolgano ai parroci dei genitori poco credenti e praticanti solo occasionalmente, o anche non cristiani, i quali, per motivi degni di considerazione, chiedono il 13attesimo per il loro bambino.

In questo caso si cercherà, con un colloquio attento e pieno di comprensione, di suscitare il loro interesse per il sacramento che chiedono, e di richiamarli alla responsabilità che si assumono” (n. 30, 1-2).

2° *La garanzia necessaria*. “La Chiesa, infatti, non può venire incontro al desiderio di questi genitori, se non danno la garanzia che, una volta battezzato, il bambino riceverà l'educazione

cristiana richiesta dal sacramento. Essa deve avere la fondata speranza che il Battesimo porterà i suoi frutti” (n. 30,3).

3° *Garanzie sufficienti*. “Se le garanzie offerte - ad esempio la scelta dei padrini e madrine che si prenderanno cura del bambino, o l'aiuto della comunità dei fedeli - sono sufficienti, il sacerdote non potrà rifiutarsi di amministrare senza indugio il Battesimo, come nel caso dei bambini di famiglie cristiane” (n. 30,4, I parte).

4° *Garanzie non sufficienti*. “Ma se le garanzie sono insufficienti, sarà prudente differire il Battesimo; tuttavia i parroci dovranno mantenersi in contatto con i genitori, in modo da ottenere da essi, per quanto è possibile, le condizioni richieste da parte loro per la celebrazione del sacramento” (n. 30,4, II parte).

5° *Eventuale iscrizione nel catecumenato*. “Se poi non fosse possibile neppure questa soluzione, si potrebbe proporre, come ultimo tentativo, l'iscrizione del bambino all'eventuale catecumenato durante l'età scolare” (n. 4, III parte).

6° *Chiarimenti*:

- *Nessuna forma di pressione, ma solo un rinvio necessario*. “Dev'essere chiaro, anzitutto, che il rifiuto del Battesimo non è una forma di pressione. Del resto non si deve parlare di rifiuto, né tanto meno di discriminazione, ma di rinvio di natura pedagogica, che tende, secondo i casi, a far progredire la famiglia nella fede o a renderla più cosciente delle proprie responsabilità;> (n. 31,1).

- *Garanzia da ritenere sufficiente*. “Quanto alle garanzie, si deve ritenere che ogni assicurazione, la quale offra una fondata speranza circa l'educazione cristiana dei bambini, merita di essere giudicata sufficiente” (n. 31,2).

- *La possibile iscrizione a un futuro catecumenato*. “L'eventuale iscrizione in vista di un futuro catecumenato non dev'essere accompagnato da un apposito rito, che potrebbe essere considerato come l'equivalente del sacramento stesso. Dev'essere chiaro, inoltre, che tale iscrizione non è veramente un ingresso nel catecumenato e che i bambini così iscritti non sono da considerarsi catecumeni con tutte le prerogative di quello stato. Essi dovranno essere presentati, in seguito, ad un catecumenato adeguato alla loro età. A questo proposito, si deve precisare che l'esistenza di un "Rito dell'iniziazione cristiana dei fanciulli nell'età del catechismo", nel "Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti", non significa affatto che la Chiesa preferisca o consideri come normale il rinvio del Battesimo a quell'età” (n. 31,3).

- *L'eventuale introduzione di una pastorale d'insieme*. “Infine, in quelle regioni in cui le famiglie poco credenti o non cristiane costituiscono la maggioranza della popolazione, al punto da giustificare da parte delle Conferenze Episcopali l'introduzione di una pastorale d'insieme che preveda un intervallo più lungo di quello stabilito dalla legge generale prima della celebrazione del Battesimo, le famiglie cristiane che vi dimorano conservano integro il loro diritto di far battezzare prima i loro bambini. In questo caso si amministrerà, dunque, il Battesimo, come desidera la Chiesa e come meritano la fede e la generosità di quelle famiglie” (n. 31,4).

5. Battesimi dubbi (can. 869)

Si conferma, per il Battesimo, il principio richiamato nel can. 845 in rapporto ai sacramenti, che non possono essere reiterati, in quanto imprimono nel battezzato un carattere indelebile.

Di conseguenza:

1° Se un Battesimo è stato debitamente conferito e, nella sua validità, non esistono dubbi di alcun genere, il Battesimo non può essere reiterato.

2° Qualora, sull'effettivo conferimento del Battesimo o sulla sua validità, esistano dubbi fondati e questi permangono pur dopo una seria indagine, il Battesimo dev'essere amministrato sotto condizione.

3° Il dubbio tuttavia non può essere metodico, sistematico, per cui un

Battesimo conferito in una comunità ecclesiale non cattolica, non per questo dev'essere considerato dubbio. Occorre effettuare sempre una seria indagine sulla materia e sulla forma nel conferimento del Battesimo, sull'intenzione del battezzato, se era adulto, e del ministro battezzante. E solo se il dubbio persista fondatamente, il Battesimo va reiterato.

4° La reiterazione del Battesimo è un fatto delicato, che può suscitare meraviglia, perplessità e anche scandalo. Per evitare tutto questo, il § 3 prescrive prudentemente che, qualora il Battesimo debba essere reiterato per il persistere dei dubbi, si spieghino debitamente le ragioni della incerta validità del Battesimo celebrato antecedentemente:

Allo stesso battezzato, se si tratta di un adulto

- Ai suoi genitori, se si tratta di un bambino

Cfr. a tal riguardo il *Direttorio ecumenico*, 14 maggio 1967, nn. 9-15 (*Enchir. Vat.*, vol. 2, pp. 1013-1017).

6. Bambini esposti e feti abortivi (cann. 870-871)

Sono casi particolari, a cui applica una norma propria.

Trattandosi di bambini *esposti* o *trovatelli*, è sempre necessaria una indagine intelligente, per accertare se siano stati battezzati e in forma valida. Se del conferimento del Battesimo non si ha una prova positiva certa, esso va reiterato. Vale anche in questi casi il disposto del can. 868, che è un principio di carattere generale (*Communicationes*, a. 1983, n. 182, can. 824).

Quanto ai *feti abortivi* "quovis tempore edita", aggiungeva il can. 477 del Codice precedente - il can. 871 prescrive che, se siano vivi, si battezzino nei limiti del possibile; se la loro vita è dubbia, si battezzano sotto condizione. In questi casi delicati, sarà opportuno che il Battesimo venga amministrato da un medico, dalla ostetrica o da una infermiera.

Il canone non accenna ai *mostra et ostenta*", di cui nel can. 748 del Codice pio-benedettino, ma è chiaro da sé che vanno battezzati anch'essi sotto condizione, "quatenus fieri possit". Trattandosi di "ostenta" (masse informi di carne vivente), è opportuno ascoltare il giudizio del medico, tenendo presente che, nel dubbio, vanno battezzati sotto condizione anche questi "ostenta", sempre nei limiti del possibile.

V - I PADRINI cann. 872-874

È un'usanza antichissima della Chiesa (*vetustissimus Ecclesiae mos*: can. 762 § 1, del Codice 1917) dare al battezzando un padrino o una madrina. Il compito è grave e delicato, ma, purtroppo, una così importante istituzione ha perduto molto del suo carattere religioso. Spesso si è ridotta a una formalità convenzionale, dettata da motivi puramente umani.

L'istituzione tradizionale dei padrini sorse nella Chiesa primitiva quando venne imposto l'obbligo di battezzare i bambini. Già Tertulliano parla di *sponsors* o garanti, che assistono al Battesimo dei bambini (De Baptismo, 18,11: P.L. 11221). Un'altra fonte di tale istituzione può essere,

probabilmente, il costume vigente, soprattutto in tempo di persecuzione, secondo il quale il catecumeno veniva presentato al Battesimo da un membro della comunità cristiana, che garantiva la sua sincera intenzione di farsi cristiano.

Di questa istituzione del padrino si ha una prima indicazione esplicita in Oriente da parte di Teodoro di Mopsuestia (350-428). Essa era stata già introdotta nel sec. vi, com'è dimostrato da una disposizione del Codice di Giustiniano, secondo la quale esiste impedimento matrimoniale tra il padrino e la sua figlia spirituale (Codice, lib. 5, tit. 4,22. Questo fatto dimostra che in quell'epoca (534) non venivano ammesse le donne come madrine, poiché tale impedimento non le riguardava.

Sul finire del sec. VII furono ammesse anche le madrine.

Nel corso dei secoli XIII e XIV fu introdotto il costume di stabilire per il Battesimo tre padrini: due uomini e una donna per i bambini, e due donne e un uomo per le bambine. Tale usanza si protrasse fino al Concilio di Trento' (A. MOSTATA. in "Nuevo Derecho Parrr'quial", a cura di J. Manzanares. A. Mostata, J.L. Santos, pp. 144-145).

È dovere del Parroco spiegare ai genitori del bambino e al padrino o madrina prescelti che il detto ufficio non costituisce un semplice rito o cerimonia, ma comporta gravi doveri verso il bambino, da compiere in nome di Dio e della Chiesa. Il loro ufficio è una vera 'funzione ecclesiale' (*Catecizismo della Chiesa Cattolica*, n. 1255), che perdura ininterrottamente tutta la vita.

1. Il compito dei padrini (can. 872)

Il compito essenziale dei padrini è quello di aver cura dell'educazione cristiana del loro figlioccio: "di cooperare - afferma il canone - affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi annessi". La loro responsabilità a tal riguardo è analoga a quella dei genitori, come ammonisce il can. 774, § 2. L'obbligo primario grava per altro sui genitori (can. 226, § 2).

Trattandosi di un battezzando *adulto*, il padrino ha anche il compito di assisterlo durante la fase del suo catecumenato, oltre che durante il rito della iniziazione cristiana. Trattandosi di un battezzando *infante*, il padrino lo presenterà al Battesimo insieme con i suoi genitori.

La presenza del padrino non è semplicemente facoltativa, né assoluta- 949 mente precetti va: il canone richiede che ci sia per quanto è possibile: "quantum

fieri potest". Ciò significa che il padrino o la madrina non devono mancare, e che la loro assenza dev'essere per sé un'eccezione.

Genitori e padrini - come s'è detto - devono aver cura che al battezzando non venga imposto un nome alieno dal senso cristiano (can. 855).

Nell'ordinamento precedente, tra il padrino o la madrina di Battesimo e la figlioccia o il figlioccio, la parentela spirituale che sorgeva fra loro costituiva un impedimento din mente in ordine al matrimonio (cann. 786 e 1079, Codice 1917). Nel nuovo ordinamento, l'impedimento è stato abrogato, ma la parentela spirituale evidentemente non è cessata. Di essa non si fa menzione nel Codice, "quia talis cognatio nullum deinceps habebit effectum iuridicum" (*Communicationes*, a. 1971, p. 201, Caput Iv; a. 1975, p. 301).

2. Il numero dei padrini (can. 873)

È consentito un solo padrino o una sola madrina, oppure un padrino e una madrina insieme.

La norma ha solo una motivazione pratica: se fossero più padrini o più madrine, nessuno di essi, probabilmente, assolverebbe con impegno la propria funzione, e fra loro potrebbero sorgere anche dei contrasti di criteri e di metodo.

3. Le condizioni prescritte (can. 874)

Il Codice precedente distingueva tra condizioni "ad validitatem" (can. 765+) e "ad liceitatem" (can. 766+). Il nuovo Codice ha soppresso tale distinzione (*Communicationes*, a. 1981, pp. 229-230, cann. 27-28), semplificando opportunamente le norme, che sono ormai solo "ad liceitatem". Il canone esclude alcune persone dall'ufficio di padrino: il motivo è che non sono considerate adatte ad assolverlo. L'età è molto importante, perché, per assumere l'ufficio e l'impegno di padrino o di madrina, si richiede una certa maturità.

A termine del can. 874, perché una persona sia ammessa all'ufficio di padrino o madrina, è necessario:

1° Che sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci, oppure, in mancanza di essi, dal parroco o dal ministro, e abbia l'idoneità e l'intenzione di adempierne l'ufficio.

2° Che abbia sedici anni compiuti (il diritto precedente ne richiedeva tredici), tranne che il Vescovo diocesano abbia stabilito un'età diversa (maggiore o minore), o che il parroco o il ministro ritengano, per una giusta causa, di dover fare un'eccezione.

Si domandano alcuni: se il padrino o la madrina prescelti avessero sette anni, assumerebbero *validamente* l'ufficio se, per ipotesi, venissero accertati dal Vescovo diocesano o dal parroco?

Se, prima dei sette anni compiuti, i detti padrini non avessero l'uso di ragione, il loro ufficio non sarebbe valido, perché, a norma del can. 97,) 2, non sarebbero considerati responsabili delle omissioni (cfr. can. 765. l.~, Codice 1917). Di'pt' i sette anni compiuti, presumendosi che abbiano l'uso di ragione, l'ufficio sarebbe certamente assunto "quoad validitatem". Per la liceità dell'atto, o occorrerebbe evidentemente un'età maggiore

3° Che sia cattolico, che abbia già ricevuto la Confermazione e il sacramento dell'Eucaristia, e inoltre conduca una vita conforme alla fede e al compito che sta per assumere. Sono pertanto esclusi i cosiddetti "pubblici peccatori", coloro che abbiano contratto il semplice matrimonio civile e coloro che aderissero notoriamente ad ideologie materialistiche o atee.

“Il parroco ha il dovere di accertare che il padrino o la madrina abbiano i requisiti richiesti, e se essi fossero *notoriamente* indegni, deve escluderli. In questo caso, tuttavia, usi la necessaria prudenza e, quando non potesse accettarli, non aspetti a respingerli in chiesa, ma s'interessi presso i genitori per convincerli prima a scegliere un padrino o una madrina diversi. Qualora dovesse escluderli al momento del Battesimo, lo faccia coi debiti modi, per non offendere nessuno, dicendo che è suo dovere attenersi alle prescrizioni della Chiesa”

4° Che non sia colpito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata: conseguentemente una scomunica "latae sententiae" semplicemente incorsa, ma non dichiarata, non costituisce un ostacolo.

5° Che non sia il padre o la madre del battezzando

Una tale prassi, che si andava affermando in più luoghi, è ora esclusa formalmente nel nuovo Codice, che conferma la proibizione contenuta nel can. 765, n. 3, del Codice anteriore, anche a fine di evitare il possibile declino di una importante tradizione della Chiesa. Il padrino viene associato alla funzione educativa dei genitori, e la sua opera è preziosa, specie se i genitori venissero a mancare o trascurassero i loro doveri cristiani.

Un battezzando che appartenga a una comunità ecclesiale non cattolica, non può essere ammesso se non insieme con un padrino cattolico, e soltanto in qualità di testimone.

Tale divieto non riguarda i non cattolici delle Chiese Orientali. Il *Direttorio Ecumenico*, n. 48, li ammette espressamente nel Battesimo come veri padrini e non come semplici testimoni: 'A causa della stretta comunione (di fede) esistente fra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate, è lecito ammettere per un giusto motivo un fedele orientale come padrino insieme col padrino cattolico (con la madrina cattolica) nel battesimo di un bambino o di un adulto cattolico, purché si provveda all'educazione cattolica del battezzato e consti l'idoneità del padrino (Enchir. *Vat.*, voi. 2, p. 1035, o. 1241). Cfr. anche p.1041, o. 1250. D'altra parte, avverte la "Relatio Syntheiica" che, *Ecclesias Orientales orthodoxas in schemare sub nomine comunitatis ecclesialis non venire: canon ergo eis non applicatur* (*Comniunicaciones*, a. 19113. p. 182, can. 1123, § 2).

IL parroco, evidentemente, ha il *diritto* e il *dovere* di escludere quelle persone che non risultassero idonee o, notoriamente, non fossero meritevoli di assumere l'ufficio di padrino o di madrina nel Battesimo (cfr. cap. III della parte 11, n. 4). egli, tuttavia, deve agire con molta prudenza, usando con tutti il garbo necessario ed evitando parole o gesti che potessero risultare offensivi, e si dirà spiacente di non potere accettare determinate categorie di persone, escluse dalla legge.

Deve anche evitare, per quanto è possibile, che la decisione abbia luogo nell'atto stesso del Battesimo, per cui sarà prudente conoscere prima il nome del padrino o della madrina, allo scopo i persuadere i genitori alla persona prescelta.

4. Notanda

1° *Non è più necessario toccare fisicamente il battezzato.* Il can. 765, n. 5, del Codice precedente prescriveva: "Nell'atto del battesimo, il padrino sostenga o tocchi fisicamente di persona o per mezzo del procuratore il battezzando, oppure lo sorregga o lo riceva dal sacro fonte da colui che l'ha battezzato". Una tale disposizione non è stata confermata nel nuovo Codice.

2° *Il procuratore del padrino.* Non è necessario che il padrino o la madrina siano presenti di persona al Battesimo, ma possono anche farsi rappresentare da un procuratore, debitamente delegato. L'atto di procura può essere redatto precedentemente dallo stesso parroco, che, nella registrazione dell'atto, segnerà sia ~ nome del padrino o della madrina che quello del procuratore.

3° *Chierici e religiosi.* I chierici non hanno più bisogno del permesso del proprio Ordinario per tenere a Battesimo un bambino o un adulto. Quanto ai religiosi e alle religiose, la licenza del Superiore o della Superiora è necessaria solo se essa è imposta dalle regole dell'istituto (can. 766, n. 4, Codice 1917: cfr. *Communicationes*, a. 1978, p. 84, can. 54).

4° *Padrini troppo giovani.* Anche il nuovo Codice li esclude in linea di principio. Trattandosi, tuttavia di un padrino e di una madrina, sarà sufficiente che soltanto uno di essi realizzi la norma dell'età.

5° *La pastorale post-battesimale.* "Dove il Battesimo dei bambini è diventato largamente la forma abituale della celebrazione del sacramento, questa è divenuta un atto unico che, in modo molto abbreviato, integra le tappe preparatorie dell'iniziazione cristiana. Per la sua stessa natura il Battesimo dei bambini richiede un catecumenato post-battesimale. Non si tratta soltanto della necessità di una istruzione posteriore al Battesimo, ma del necessario sviluppo della grazia battesimale nella crescita della persona. E l'ambito proprio del catechismo" (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1231).

VI - PROVA E REGISTRAZIONE DEL BATTESIMO: cann. 875-878

1. La presenza dei testimoni nel conferimento del Battesimo (can. 875)

Il Battesimo non costituisce soltanto un rito sacramentale di grazia, ma comporta anche effetti giuridici importanti nell'ordinamento canonico. Per assicurare meglio la certezza dell'avvenuto conferimento, il canone prescrive che, in mancanza del padrino o della madrina, sia almeno presente un testimone, in grado di attestarne la celebrazione.

La cura di provvedere alla presenza del testimone compete al ministro del Battesimo.

2. La prova testimoniale (can. 876)

In mancanza di un attestato autentico, per provare l'effettivo conferimento del Battesimo - se non ne derivi pregiudizio ad alcuno - è sufficiente:

- La dichiarazione di un solo testimone al di sopra d'ogni sospetto
- Oppure il giuramento dello stesso battezzato, se egli abbia ricevuto il Battesimo in età adulta.

Se, per altro, le predette testimonianze dovessero servire in casi di maggiore importanza, ad esempio in ordine al matrimonio o al conferimento degli ordini sacri, occorrerebbe una prova più sicura.

3. Le modalità della registrazione (can. 877, § 1)

La registrazione originale del Battesimo dev'essere *unica* (Risposta della Congregazione dei Sacramenti, a. 1954: X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, II, n. 2464, col. 3339), e va fatto esclusivamente dal parroco del luogo in cui avviene la celebrazione. Deve far menzione:

Del ministro

- Dei genitori
- Dei padrini
- Degli eventuali testimoni
- Del luogo e della data del Battesimo
- Del luogo e della data di nascita

Per evitare possibili gravi inconvenienti, gli attestati di Battesimo possono essere rilasciati solo dalla parrocchia che ha registrato l'atto (*Leges Ecclesiae*, *ibidem*).

Da notare. Un atto di Battesimo, registrato nei libri parrocchiali, non può essere modificato dal parroco, neanche su istanza dei genitori, senza l'espressa autorizzazione

della Curia diocesana. L'autorizzazione dev'essere annotata nello stesso Registro, e il relativo documento dev'essere conservato fra i documenti dell'archivio.

4. Due casi particolari (cann. 877, §§ 2-3)

Il primo è il caso del figlio di una madre nubile:

- Si deve annotare il nome della madre, solo se consti pubblicamente della sua maternità o lei stessa, per iscritto o davanti a due testimoni lo richieda spontaneamente.

- Si deve, similmente, annotare il nome del padre, se la sua paternità risulti da un pubblico documento o da una sua personale dichiarazione, fatta dinanzi al parroco o a due testimoni.

- Negli altri casi, si registra il battezzato, senza alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori.

Poiché il 20 paragrafo non fa alcuna distinzione tra i figli della madre nubile, non c'è bisogno di precisare se si tratti nel caso di figli spuri, ossia adulterini, incestuosi e sacrileghi.

Il secondo è il caso di un figlio adottivo:

- Si segnano nell'atto i nomi degli adottanti.
- Si segnano inoltre, almeno se così viene fatto nei registri di stato civile del paese, i nomi dei genitori veri a norma dei §§ i e 2, attenendosi alle disposizioni della Conferenza Episcopale.

Relativamente al certificato di Battesimo dei figli adottivi, la Conferenza Episcopale Italiana ha emesso la seguente delibera in vigore dal 6 ottobre 1984: "Atteso quanto è prescritto dal Codice di Diritto Canonico circa l'adozione e circa la registrazione nell'atto di Battesimo (cfr. cann. 110 e 877, § 3) e salvo i casi nei quali il diritto universale o la Conferenza Episcopale esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel registro dei Battesimi - per esempio, il rilascio di copie dell'atto di battesimo per uso di matrimonio l'attestato di Battesimo dev'essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e maternità naturale e dell'avvenuta adozione (*Enchir. CEI*, voi. 3, p. 1120, n. 1978).

5. La notifica al parroco del luogo (can. 878)

Se il Battesimo non è stato celebrato dal parroco né alla sua presenza, il ministro che l'ha conferito, chiunque egli sia, deve informare il parroco della parrocchia, nel cui territorio il Battesimo è stato amministrato, perché lo registri a norma del can. 877, § i.

Non è più prescritto informare dell'avvenuto Battesimo il parroco proprio del battezzato, a norma del can. 778 del Codice precedente, poiché non è il parroco proprio che deve registrare l'atto, ma il parroco del luogo in cui s'è compiuta la celebrazione (cfr. 877, § 1, precedente). A mio parere, tuttavia, è opportuno che il parroco del luogo in cui è stato celebrato il Battesimo e che, a norma di legge, ha registrato l'atto, *avverta* del Battesimo il parroco del domicilio del battezzato, non perché ne faccia una seconda registrazione nel suo libro di battesimo, che non sarebbe possibile, ma solo perché ne prenda nota segnandolo nello "Status animarum" della sua parrocchia.

Per le note marginali da aggiungere all'atto di Battesimo, *cfr.* can. 535, 960 § 2: v. cap. XI, Il parte, n. 2.

VII - IL BATTISTERO

1. Concetto e importanza

La voce "battistero", derivata dal greco, è usata anche in latino per indicare nel linguaggio comune una vasca o un bacino, usato soprattutto per il bagno (cfr. Plinio il Giovane, *Ep.*, 11, 17,11). Nel linguaggio cristiano, il battistero è una particolare costruzione di forma varia, annessa alla chiesa cattedrale o parrocchiale o ad altra chiesa, nella quale si amministra il Battesimo. Il battistero più antico è attualmente quello di Dura Europos, in Mesopotamia, anteriore al 256.

Battisteri famosi per la loro struttura e la loro arte: il Battistero lateranense in Roma, di S. Giovanni in Fonte di Ravenna, di S. Frediano in Lucca, dei Duomo di Orvieto e di Firenze, ecc.

Considerata la finalità a cui serve, il battistero è un luogo sacro che fa parte della chiesa, il più importante dopo l'altare su cui si celebra la SS. Eucaristia. Esso merita rispetto e venerazione da parte del parroco, che in esso amministra il Battesimo, e da parte dei fedeli che al fonte battesimale ricevono la rigenerazione cristiana.

Il battistero si costruisce in genere presso la porta della chiesa, in "corno Evangelii", in forma adatta e decorosa, e tenendo in esso ogni cosa con ordine e pulizia. Talvolta, in alcune parrocchie si nota una certa trascuratezza, che non è certo a favore del parroco.

Nel battistero si conserva il "*cero pasquale*", che si accende durante il rito battesimale, e alla cui fiamma si accendono le candele dei neo-battezzati.

2. Norma del Rituale Romano

Tit II, cap. II, n. 46

- Il battistero sia posto in un luogo decoroso; sia costruito convenientemente e con materiale solido, che conservi bene l'acqua; sia ornato decemente, chiuso da un cancello e munito di chiave; si faccia in modo che non vi entri la polvere né alcun elemento estraneo; vi si collochi, infine, dov'è possibile, il dipinto o l'immagine di S. Giovanni Battista mentre battezza il Cristo.

3. Rito della iniziazione cristiana

Introduzione generale, nn. 25-26

- *N. 25*: "Il battistero, cioè l'ambiente nel quale è collocato il fonte battesimale a vasca o a zampillo - sia riservato al sacramento del Battesimo e sia veramente decoroso, come conviene al luogo dove i cristiani rinascono dell'acqua e dallo Spirito Santo.

Il fonte battesimale può essere collocato in una cappella, situato in una chiesa o fuori di essa, o anche in un'altra parte della chiesa visibile ai fedeli; in ogni caso dev'essere disposto in modo da consentire una partecipazione comunitaria.

Nel battistero si conservi con onore il cero pasquale, che vi sarà collocato al termine del Tempo di Pasqua; rimanga acceso durante il rito battesimale e alla sua fiamma si accendano le candele dei neo-battezzati".

- *N. 26*: "Nella celebrazione del Battesimo, i riti da compiersi fuori del battistero si svolgano in quella parte della chiesa, che meglio risponda al numero dei presenti e ai vari momenti della liturgia battesimale. Nel caso in cui il battistero non fosse in grado di ospitare tutti i catecumeni o tutti i presenti, anche i riti che normalmente si svolgono nel battistero si possono compiere in altre parti della chiesa che meglio si prestino allo scopo".

VIII - NORME ULTERIORI

1. Vocazione battesimale

- A vivere una vita conforme al Vangelo: can. 217
- All'apostolato: can. 225, § 1
- Il dovere della testimonianza cristiana: can. 759

2. Certificato di battesimo

- Per l'ammissione in seminario: can. 241, § 2
- Per l'ammissione al noviziato religioso: can. 645, § 1
- Per l'ammissione in una Società di vita apostolica: can. 735, § 2
- Per la promozione al diaconato: can. 1050, n. 3
- Per la celebrazione del matrimonio: can. 1113

3. Canonici ulteriori

- Can. il: l'obbligo delle leggi ecclesiastiche

- Can. 111, § I: battesimo e iscrizione alla Chiesa rituale
- Can. 383, § 4: la cura dei non battezzati da parte del Vescovo diocesano
- Can. 535: l'obbligo del registro dei battesimi nelle parrocchie e le annotazioni che occorre apportarvi
- Can. 889, § 2: La rinnovazione delle promesse battesimali nella confermazione
- Can. 996, § 1: il battesimo e l'acquisto delle indulgenze
- Can. 1183, § 2: esequie di bambini morti senza battesimo
- Can. 1366: genitori che danno i loro figli a battezzare o ad educare in una religione acattolica.

IX - CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

1. I Sacramenti della iniziazione cristiana (n. 1212)

Sono il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia: con essi sono posti i "fondamenti" di ogni vita cristiana.

2. La rigenerazione battesimale (n. 1213)

Il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d'ingresso alla vita dello Spirito ("vitae spiritualis ianua"), e la porta d'ingresso agli altri Sacramenti. Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua missione.

“Baptismus est Sacramentum regenerationis per aquam in verbo”: “Il Battesimo può definirsi il Sacramento della rigenerazione cristiana mediante l'acqua e la Parola” (Catechismo Romano, 2,2).

3. I vari nomi del Battesimo (n. 1216)

Il Battesimo è il più bello e meraviglioso dei doni di Dio... Lo chiamano dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d'immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso.

Dono, perché è dato a coloro che non portano nulla.

Grazia, perché viene elargito anche ai colpevoli.

Battesimo, perché il peccato viene seppellito nell'acqua.

Unzione, perché è sacro e regale (tali sono coloro che vengono unti).

Illuminazione, perché è luce sfolgorante.

Veste, perché ricopre la nostra vergogna.

Lavacro, perché ci lava.

Sigillo, perché ci custodisce ed è il segno della nostra appartenenza a Dio (S. Gregorio Nazianzeno, Orationes, 40,3-4: PG, 36,361 C).

4. Necessità del Battesimo (n. 1257)

La Chiesa non conosce altro mezzo all'infuori del Battesimo per l'ingresso nella beatitudine eterna; perciò si guarda dal trascurare la missione ricevuta dal Signore di far rinascere "dall'acqua e dallo Spirito" tutti coloro che possono essere battezzati.

Dio ha legato la salvezza al sacramento del Battesimo, tuttavia Egli non è legato ai suoi Sacramenti.

5. Gli effetti di grazia (nn. 1263-1265, 1207-1268)

Per mezzo del Battesimo sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del peccato (n. 1263).

Rimangono tuttavia nel battezzato alcune conseguenze temporali del peccato, quali sono le sofferenze, la malattia, la morte... e anche una inclinazione al peccato, che la Tradizione chiama "concupiscenza"... che non può nuocere a quelli che non vi acconsentono... (n. 1264).

Il Battesimo non purifica soltanto da tutti i peccati, ma fa pure del neofita una "nuova creatura" (2 Cor. 5,17), un figlio adottivo di Dio, che è divenuto partecipe della natura divina, membro di Cristo e coerede con lui, tempio dello Spirito Santo (n. 1265).

Il Battesimo ci fa membra del Corpo di Cristo e membra gli uni degli altri (Ef. 4,25). Il Battesimo incorpora alla Chiesa. Dal fonte battesimale nasce l'unico popolo di Dio della Nuova Alleanza... (n. 1267).

Per mezzo del Battesimo i battezzati sono partecipi del sacerdozio di Cristo, della sua missione profetica e regale, sono la "stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa... Il Battesimo rende partecipi del sacerdozio comune dei fedeli (n. 1268).

6. Il carattere sacramentale (n. 1273)

Incorporati a Cristo e alla Chiesa, i fedeli hanno ricevuto il carattere sacramentale indelebile, che li consacra per il culto religioso cristiano.

7. Genitori padrini e comunità ecclesiale (n. 1255)

Perché la grazia battesimale possa svilupparsi è importante l'aiuto dei genitori. Questo è pure il ruolo del padrino o della madrina, che devono essere dei credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel cammino della vita cristiana il neo-battezzato, bambino o adulto. Il loro compito è una vera *funzione ecclesiale* ("officium"). L'intera comunità ecclesiale ha una parte di responsabilità nello sviluppo e nella conservazione della grazia ricevuta nel Battesimo.

8. Il Battesimo dei bambini (n. 1252)

L'usanza di battezzare i bambini è una tradizione della Chiesa da tempo immemorabile. Essa è attestata esplicitamente fin dal secondo secolo. E tuttavia probabile che, fin dagli inizi della predicazione apostolica, da quando "famiglie" ricevevano il Battesimo (Atti, 16,15.33; 18,8; I Cor. 1,16), siano stati battezzati anche i bambini.

9. Bambini morti senza Battesimo (n. 1261)

Quanto ai bambini morti senza Battesimo, la Chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio, come fa appunto il rito dei funerali per loro. La grande misericordia di Dio e la tenerezza di Gesù verso i bambini (Mc. 10,14)..., ci consentono di sperare che vi sia una via di salvezza anche per i bambini morti senza Battesimo. Tanto più pressante è perciò l'invito della Chiesa a non impedire che i bambini vengano a Cristo mediante il dono del Battesimo.